



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Approvazione del Protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *97/CSR* del 19 aprile 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 19 aprile 2012:


VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale stabilisce che questa Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni e dalle Province autonome ed approva i relativi protocolli di intesa;

VISTO l'atto n. 324 del 25 settembre 1997 con il quale questa Conferenza ha approvato il III° Protocollo di intesa sulle statistiche agrarie tra l'ISTAT, il Ministero delle politiche agricole, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 il quale prevede che l'informazione statistica ufficiale sia fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale del quale fanno parte l'ISTAT, gli Uffici di statistica delle Amministrazioni dello Stato, gli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome e, con D.P.C.M. 28 maggio 2002, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, anche l'Ufficio di statistica dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

CONSIDERATO che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISTAT, le Regioni e l'AGEA nell'adempimento dei propri compiti istituzionali sono tenuti a produrre statistiche, elaborazioni su dati amministrativi e altre sintesi quantitative per la misurazione dei fenomeni relativi al settore primario e della prima trasformazione; tale flusso informativo dovrà essere rilevante, completo, coerente, tempestivo, fruibile e documentato;

CONSIDERATO che l'evoluzione della normativa e gli sviluppi metodologici e tecnologici intervenuti nel corso degli anni rendono necessario l'aggiornamento del citato Protocollo d'intesa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota n. 0004267 del 13 marzo 2012 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di Protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole, ai fini dell'approvazione da parte di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposta che, è stata inviata, in data 20 marzo 2012, alle Regioni, all'ISTAT ed all'AGEA;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta di protocollo di intesa, si è tenuta, il 29 marzo 2012, una riunione dell'apposito Comitato Paritetico ISTAT-Regioni alla quale erano presenti i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'AGEA;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione, è stato condiviso il testo del protocollo di intesa con alcuni perfezionamenti di natura formale; peraltro, i rappresentanti delle Regioni hanno ribadito che, pur se non specificato espressamente, il raccordo tra l'ISTAT e le Regioni in materia statistica, ai fini delle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni, spetta al Comitato paritetico ISTAT-Regioni;

VISTA la nota n. 0005482 del 2 aprile 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto pervenire la nuova formulazione del protocollo di intesa che, in pari data, è stato inviato alle Regioni, all'ISTAT ed all'AGEA;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 4 aprile 2012, è stato rinviato per approfondimenti in merito agli aspetti finanziari del protocollo in argomento;

CONSIDERATO che, a tal fine, è stato nuovamente convocato il Comitato Paritetico ISTAT-Regioni che si è riunito il 17 aprile 2012 al quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'AGEA;

CONSIDERATO che, nel corso di detta riunione, sono state concordate alcune integrazioni al testo relativamente agli articoli 6 e 7 del testo (in particolare, all'articolo 6 viene aggiunto il seguente comma 2: "Le attività di cui al presente Protocollo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", mentre all'articolo 7 viene aggiunto il seguente comma 6: "La partecipazione ai lavori del Comitato viene assicurata dai componenti a titolo gratuito");





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, a seguito di quanto intervenuto nel corso della riunione del Comitato paritetico ISTAT-Regioni del 17 aprile 2012, è pervenuta la nota n. 0006505 del 17 aprile 2012 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha riscontrato le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato sugli aspetti finanziari del protocollo di intesa in esame, trasmettendo, quindi, la nuova formulazione che, in data 18 aprile 2012, è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni, all'ISTAT ed all'AGEA;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, è stato registrato l'avviso favorevole all'approvazione del Protocollo d'intesa in esame nella formulazione trasmessa il 18 aprile 2012;

APPROVA

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI, L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E L'AGEA
PER IL COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI IN MATERIA DI
STATISTICHE AGRICOLE

Tra il **Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali**, di seguito denominato **Mipaaf**, con sede in Roma, via XX Settembre, n. 20 C.F. 80189270582, rappresentato dal Ministro pro-tempore, Dr. Mario Catania, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

e

l'**Istituto nazionale di statistica** (di seguito denominato **Istat**) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Prof. Enrico Giovannini, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

e

le **Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, di seguito denominate **Regioni**, rappresentate dal Presidente pro-tempore della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, On. Vasco Errani,

e

l'**Agenzia per le Erogazioni in agricoltura** (nel prosieguo definita **Agea**) con sede legale in Roma, via Salandra, 13 Codice Fiscale 97181460581, Partita IVA 06234661004, rappresentata dal Presidente Prof. Dario Fruscio

PREMESSO CHE

- l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 definisce il sistema statistico europeo come il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee;
- l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009 dispone che l'autorità statistica nazionale, designata da ciascuno Stato Membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione ed alla diffusione di statistiche europee, funga da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche;
- il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea debbano svolgere le indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'indagine sui metodi di produzione agricola;




- l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1166/2008, in particolare, stabilisce che alle autorità nazionali responsabili di dette indagini sia consentito l'accesso alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi per l'aggiornamento del piano di campionamento per le indagini 2013 e 2016;
- il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 – e i relativi regolamenti attuativi (CE) nn. 192/2009 e 1097/2011 – istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici;
- con la comunicazione COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007 la Commissione invita gli Stati membri alla definizione del programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea;
- l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” - convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - prevede la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie di competenza statale, al fine di conseguire una riduzione pari al 25%, entro il 2012;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che l'informazione statistica ufficiale sia fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legislativo n. 322/1989 fanno parte del Sistema statistico nazionale, rispettivamente, l'Istat, gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
- il d.p.c.m. 28 maggio 2002 inserisce l'ufficio di statistica dell'Agea nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- il d.m. del 19 febbraio 2010, n. 1572 ha previsto l'istituzione al Mipaaf dell'ufficio COSVIR VIII-Statistiche e Monitoraggio, che svolge la funzione di ufficio di statistica del Mipaaf ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.322/1989, provvedendo al coordinamento, al controllo e alla validazione delle informazioni statistiche ;
- le Regioni hanno istituito i propri uffici di statistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n.322;
- l'articolo 2, comma 2, lett. c) del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 166 dispone che l'Istat provvede “a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681”;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 322/1989, l'Istat provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;



- l'articolo 5, comma 4, del d.p.r. 23 luglio 2010, n. 154 recante "Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, previsto dall'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, stabilisce che le unità di rilevazione siano individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'Istat utilizzando anche le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- l'articolo 29, comma 1, del d.p.r. n. 154/2010 prevede che l'Istat comunichi, a titolo gratuito, agli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, delle Province e dei Comuni facenti parte del Sistema statistico nazionale, i dati personali, comprensivi degli elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite, che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza;
- l'articolo 29, comma 2, del d.p.r. n. 154/2010 prevede che la comunicazione dei dati ai soggetti del Sistema statistico nazionale diversi da quelli indicati al comma 1, è effettuata dall'Istat ai sensi dell'articolo 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9 del Comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (di seguito anche Comstat);
- gli articoli 6-bis e 9 del decreto legislativo n. 322/1989, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché il *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* contengono disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali trattati per scopi statistici;
- la direttiva n. 9 del 20 aprile 2004 del Comstat ha definito i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO CHE

- l'evoluzione della normativa e gli sviluppi metodologici e tecnologici intervenuti nel corso degli anni rendono necessario l'aggiornamento del Protocollo di intesa tra il Mipaaf, l'Istat, e le Regioni approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 settembre 1997;
- è in atto una convenzione tra l'Istat, l'Agea e l'Agenzia del territorio, con scadenza il 16 dicembre 2012, finalizzata anche all'utilizzo a fini statistici dei dati amministrativi;
- il Mipaaf, l'Istat, l'Istituto nazionale di economia agraria e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno firmato un Protocollo d'intesa per l'esecuzione in forma coordinata delle rilevazioni RICA e REA;
- il Mipaaf, l'Istat, le Regioni e l'Agea nell'adempimento dei propri compiti istituzionali sono tenuti a produrre statistiche, elaborazioni su dati amministrativi



altre sintesi quantitative (in seguito denominati flussi informativi) per la misurazione dei fenomeni relativi al settore primario e della prima trasformazione;

- è necessario per le Istituzioni pubbliche, gli Enti di ricerca, le Organizzazioni professionali, gli operatori di mercato e, più in generale, la collettività disporre di un insieme di informazioni sul settore primario e della prima trasformazione che sia rilevante, completo, coerente, tempestivo, fruibile e documentato;
- le informazioni e i dati amministrativi possono essere impiegati nel processo produttivo delle rilevazioni statistiche campionarie, censuarie ed elicitative al fine di migliorare la qualità dei risultati;
- la produzione di dati e informazioni nel settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca viene effettuata anche attraverso enti collegati al Mipaaf.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Protocollo il Mipaaf, l'Istat, le Regioni e l'Agea, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecniche, si propongono di collaborare al fine di:
 - realizzare un quadro informativo completo e condiviso del settore primario e della prima trasformazione;
 - coordinare e razionalizzare i flussi informativi relativi ai settori di cui al punto precedente, anche al fine di limitare le eventuali sovrapposizioni informative e di contenerne il costo complessivo;
 - utilizzare a fini statistici le informazioni amministrative, riducendo gli oneri di risposta per i soggetti presso i quali l'informazione deve essere raccolta;
 - garantire lo scambio dei dati e la fruibilità delle informazioni tra le Parti per finalità statistiche;
 - favorire l'utilizzo di forme coordinate di diffusione delle informazioni;
 - promuovere occasioni di confronto tecnico-scientifico e di presentazione dei risultati di comune interesse.



Articolo 3
(Oggetto di collaborazione)

1. La collaborazione di cui all'art. 2 si sviluppa nelle materie di interesse istituzionale delle Parti, tra le quali rientrano le aree tematiche di seguito elencate:
 - a) allevamenti, animali vivi e macellazioni
 - b) latte e derivati
 - c) coltivazioni erbacee e legnose
 - d) foreste e arboricoltura da legno
 - e) caccia, pesca e acquacoltura
 - f) prodotti con marchio distintivo
 - g) sicurezza alimentare
 - h) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca;
 - i) struttura e risultati economici delle aziende agricole
 - j) mezzi di produzione
 - k) prezzi agricoli e conti economici dell'agricoltura
 - l) copertura e uso del suolo
 - m) sviluppo rurale
 - n) produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - o) indicatori per il monitoraggio della politica agricola comune.

Articolo 4
(Modalità di collaborazione)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo le Parti si informano ai seguenti criteri:
 - a) utilizzare metodologie, nomenclature, definizioni e classificazioni conformi alla normativa europea e nazionale e alle raccomandazioni internazionali in materia statistica;
 - b) coordinare l'invio dei flussi informativi alle Istituzioni internazionali;
 - c) garantire la confrontabilità tra i flussi informativi prodotti per ciascuna regione;
 - d) rendere utili ai fini conoscitivi regionali i flussi informativi prodotti per finalità conoscitive di interesse comunitario e nazionale;
 - e) promuovere l'utilizzo di dati amministrativi per fini statistici;
 - f) rendere disponibili reciprocamente, per finalità statistiche, i dati elementari raccolti attraverso i processi statistici e amministrativi, secondo quanto indicato nel successivo comma 2 di quest'articolo;
 - g) favorire la fruibilità dei flussi informativi prodotti attraverso la citazione delle fonti utilizzate e della relativa documentazione e la descrizione della qualità degli indicatori calcolati;
 - h) concordare le forme di diffusione dei flussi informativi prodotti e della relativa documentazione esplicativa.



2. Per le finalità di cui all'articolo 2, le Parti si impegnano a:
- definire l'elenco dei flussi informativi che devono essere prodotti nell'adempimento dei rispettivi mandati istituzionali, esplicitando le relative strutture responsabili nell'ambito di competenza di ciascuna delle parti e la normativa di riferimento;
 - concordare forme di condivisione e diffusione dei flussi informativi di cui agli allegati;
 - rendere disponibili alle parti, per finalità statistiche, i dati elementari raccolti attraverso i processi statistici e amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto statistico (art. 9, d.lgs. 322/1989) e protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche);
 - favorire l'adozione di metodologie, nomenclature, classificazioni e definizioni armonizzate per tutti i flussi informativi di cui agli allegati, non in contrasto con norme comunitarie vigenti.
3. In esecuzione del presente Protocollo d'intesa ciascuna delle parti si impegna allo svolgimento di specifiche attività, come individuate nell'allegato 1 (*Impegni tra le Parti*).
4. Per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo d'intesa, il Mipaaf si avvarrà del supporto degli enti collegati, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili.
5. I flussi informativi, le fonti statistiche ed amministrative, le forme di diffusione sono individuati in successivi atti esecutivi, utilizzando lo schema riportato nell'allegato 2 (*Flussi informativi, indagini statistiche, dati provenienti da fonti amministrative e forme di diffusione per area tematica*).
6. Il calendario delle attività, necessario allo svolgimento dei lavori statistici, è definito dalle Parti utilizzando lo schema riportato nell'allegato 3 (*Diffusione dei flussi informativi*).
7. Lo scambio di microdati tra le Parti avviene secondo le modalità indicate nell'allegato 4 (*Richiesta di file di microdati*).
8. Gli allegati 2, 3, 4, 5 sono predisposti e aggiornati annualmente dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8, utilizzando la procedura descritta nel successivo art.7.

Articolo 5

(Scambio di dati tra le Parti)

1. Le comunicazioni di dati tra le Parti finalizzate alla collaborazione oggetto del presente Protocollo sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificata dal d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n.214), degli artt. 6-bis, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia rispettivamente di trattamenti di dati personali, tutela del segreto statistico e accesso ai dati statistici, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica*, approvati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (all. A.3 del d.lgs. n. 196/2003).



2. Le richieste di microdati sono predisposte dalla Parte interessata utilizzando lo schema riportato nell'allegato 4 - "Richiesta di file di microdati". Nella valutazione delle richieste la Parte che detiene i dati si attiene ai criteri definiti dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 20 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
3. La Parte che riceve i dati ai sensi del presente articolo si impegna a trattarli nel rispetto della normativa richiamata al comma 1, ad utilizzarli esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta, a non comunicarli a soggetti non autorizzati, a diffonderli esclusivamente in forma aggregata, secondo quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, e, in caso di dati di natura personale, ad adottare le misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 6 (Aspetti finanziari)

1. La definizione dei flussi finanziari necessari per lo svolgimento delle attività in esecuzione del presente Protocollo sarà oggetto di successivi accordi tra le Parti da definire secondo lo schema indicato nell'allegato 5.
2. Le attività di cui al presente Protocollo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Comitato di coordinamento)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente Protocollo, è istituito un *Comitato di coordinamento*.
2. Il Comitato è composto da 3 rappresentanti del Mipaaf, 3 rappresentanti dell'Istat, 3 rappresentanti delle Regioni e 3 rappresentanti dell'Agea. Ciascuna delle Parti, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato e alla segreteria di cui al successivo comma 3 comunicandone i nominativi alle altre Parti entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
3. La Presidenza del Comitato è affidata, a rotazione, ad un rappresentante del Mipaaf, delle Regioni, dell'Istat e dell'Agea per periodi annuali. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante per ogni Parte.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che una delle Parti lo richieda.
5. Il Comitato ha il compito di:
 - a. Individuare modalità esecutive della collaborazione tra le Parti, mediante l'adozione di appositi atti esecutivi approvati dall'organo competente in base all'ordinamento di ciascuna delle parti;
 - b. predisporre, con cadenza annuale, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli atti esecutivi di cui alla lettera precedente utilizzando gli schemi di cui agli allegati da 1 a 5;



- c. monitorare l'attività svolta dalle Parti per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo;
- d. individuare le misure da adottare per la risoluzione dei problemi che dovessero emergere nel corso dell'attuazione del presente Protocollo.

6. La partecipazione ai lavori del Comitato viene assicurata dai componenti a titolo gratuito.

Articolo 8

(Autonomia delle Regioni)

- 1. E' fatta salva l'autonomia di ciascuna Regione nell'aderire alle singole attività previste dal presente protocollo, sulla base delle proprie situazioni economiche e organizzative.
- 2. Per le Province autonome di Bolzano e di Trento resta fermo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 così come modificato dal d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228 e dal d.lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

Articolo 9

(Durata del Protocollo)

- 1. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in quadruplica copia, ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per altri tre anni per espressa volontà delle Parti da comunicare entro tre mesi dalla scadenza.

Roma,

Per il Mipaaf
Il Ministro pro-tempore

Per l'Istat
Il Presidente

Dr. Mario Catania

Prof. Enrico Giovannini

Per le Regioni e le Province Autonome
Il Presidente della Conferenza
delle Regioni e Province autonome

Per l'Agea
Il Presidente

On. Vasco Errani

Prof. Dario Frusca



Allegato 1: Impegni tra le Parti

- a) l'Istat si impegna a:
- garantire la conformità delle metodologie, nomenclature, definizioni e classificazioni utilizzate a quanto previsto dalle norme europee e nazionali in materia di statistica e dalle raccomandazioni internazionali;
 - garantire che i risultati delle indagini di interesse nazionale di propria competenza siano tra loro confrontabili ed utilizzabili a livello regionale;
 - collaborare affinché sia possibile estrarre informazioni di interesse comunitario e nazionale da flussi informativi prodotti al fine di soddisfare esigenze conoscitive regionali;
 - includere i dati amministrativi nei processi di produzione, relativamente ai lavori statistici di cui è titolare ;
 - realizzare, a seguito del Censimento, il registro statistico delle aziende agricole, aggiornandolo annualmente sulla base dei dati amministrativi disponibili e assicurarne la disponibilità e fruibilità alle Parti;
 - favorire la fruibilità dei flussi informativi prodotti dalle parti e indicati nelle schede di ciascuna area tematica, con opportuna citazione delle fonti e della relativa documentazione;
 - fornire indicazioni necessarie per la descrizione della qualità degli indicatori calcolati mediante l'uso di informazioni raccolte sia con processi amministrativi, sia con processi statistici.
- b) il Mipaaf si impegna a:
- concordare con le Parti, per l'esecuzione delle rilevazioni e dei lavori statistici inseriti nel Programma statistico nazionale in cui ha titolo di organo intermedio e per i lavori di cui è titolare, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
 - concordare con le Parti, per i flussi informativi di cui è titolare non previsti dal programma statistico nazionale, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
 - coordinare i flussi informativi che invia alle Istituzioni internazionali e non previsti dal programma statistico nazionale con le statistiche ufficiali;
 - concordare con le Parti la modulistica amministrativa di propria competenza allo scopo di migliorarne l'utilizzo come base informativa;
 - concordare con le Parti gli aspetti metodologici relativi a progetti con finalità statistiche non inclusi nel PSN;
 - concordare con le Parti le forme di diffusione dei flussi informativi e della relativa documentazione esplicativa;
- c) le Regioni si impegnano a:
- concordare con le Parti, sia per i lavori inseriti nel Programma statistico nazionale di cui sono titolari, sia per i flussi informativi non inseriti nel medesimo, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;



- fornire la descrizione del processo amministrativo secondo le indicazioni fornite dall'Istat, nel caso di produzione di indicatori derivanti da dati amministrativi regionali e non rientranti nel SIAN;
- collaborare, elettivamente attraverso il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis), alla definizione delle esigenze conoscitive e alla progettazione delle attività;
- verificare congiuntamente con le Parti la possibilità di rendere le rilevazioni utilizzabili ai fini conoscitivi nazionali e comunitari, qualora le medesime promuovessero indagini statistiche per soddisfare esigenze conoscitive regionali;
- concordare con le Parti forme di diffusione dei flussi informativi e della relativa documentazione esplicativa.

d) l'Agea si impegna a:

- concordare con le Parti, per l'esecuzione delle rilevazioni e dei lavori statistici inseriti nel Programma statistico nazionale in cui ha titolo di organo intermedio e per i lavori di cui è titolare, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
- concordare con le Parti, per i flussi informativi di cui è titolare non previsti dal programma statistico nazionale, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare ove non in contrasto con le norme comunitarie vigenti;
- coordinare i flussi informativi che invia alle Istituzioni internazionali e non previsti dal programma statistico nazionale con le statistiche ufficiali;
- mettere a disposizione delle Parti le informazioni amministrative di natura dichiarativa, necessarie alla costruzione e all'aggiornamento del registro statistico delle aziende agricole in qualità di gestore del SIAN, nonché di quelle utili per il loro uso ai fini statistici.



Allegato 2. Flussi informativi, indagini statistiche e/o dati provenienti da fonti amministrative e forme di diffusione per area tematica

Area tematica:

Sezione 1. Flussi informativi verso Istituzioni internazionali e nazionali prodotti o inviati nel corso del 2011

Ente titolare della produzione del flusso	Descrizione del flusso informativo	Normativa di riferimento	Ente o Istituzione a cui viene inviato il flusso	Periodo di riferimento dei dati (mese/anno)	Periodo di invio	Ufficio incaricato dell'invio
1						
2						
3						
4						
5						

Sezione 2. Indagini statistiche e/o fonti amministrative disponibili e/o utilizzate per la costruzione dei flussi informativi

Fonte: nome dell'indagine o dell'atto amministrativo	Codice PSN dell'indagine o dell'elaborazione	Periodicità o periodo di riferimento dei dati	Ente titolare	Compartecipazione
1				
2				
3				
4				
5				



Sezione 3. Diffusione dei flussi informativi

Descrizione del flusso informativo	Forma di diffusione	Periodo di riferimento dei dati (mese/anno)	Livello territoriale dei dati
1			
2			
3			
4			
5			



Allegato 3. Calendario delle attività per lo svolgimento dei lavori statistici

Indagine

Anno di riferimento dei dati

Fasi di attività	Responsabile fase	Compartecipante	Scadenze
1			Dal ...al...
2			
3.			



Allegato 4. Richiesta di file di microdati

1- *Parte che richiede i dati*

2- *Parte che fornisce i dati*

2- *Finalità della richiesta* (descrizione sintetica del progetto e del trattamento statistico cui saranno sottoposti i dati richiesti; nel caso di dati sensibili e giudiziari indicazione degli estremi della disposizione di legge, del regolamento o del Programma statistico nazionale che autorizza il trattamento)

3- *Dati richiesti* (natura dei dati richiesti, periodo di riferimento dati, unità di analisi, variabili, livello territoriale)

4- *Formato e modalità di trasmissione dati*

5- *Responsabile e incaricati del trattamento dei dati personali*



Allegato 5. Flussi finanziari tra le parti

flusso informativo	Ente finanziatore	Beneficiario contributo	Periodo di invio	Ufficio incaricato dell'invio	Descrizione forma contributo	Riferimento a note di dettaglio

